

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 31-1853

**L.R. 34/2004. Programma pluriennale Attivita' Produttive 2018/2020. DGR 9-6264 del 03.12.2019. Cofinanziamento contratti di sviluppo ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia e societa' MONGE & C. S.p.A. quale soggetto proponente.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

il decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all'art. 9 c. 1;

l'art. 9 bis del decreto del 9 dicembre 2014 - *Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni* – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito Agenzia) e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico;

la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

Richiamato che:

con deliberazione della Giunta regionale n 9-9264 del 03.12.2019 si è incrementata la dotazione dell'Azione “Contratti di sviluppo” del Programma 2018-2020 vigente, approvato con DGR n. 21-7209 del 13 luglio 2018, per consentire il cofinanziamento di ulteriori Programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, considerati strategici e coerenti con la programmazione regionale;

la citata DGR 9-6264 del 03.12.2019 ha inoltre stabilito che il suddetto cofinanziamento sia attuato, nel limite, indicato dal Programma, del 5% dell'investimento agevolabile, con la concessione di un contributo in conto capitale:

- fino a € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
- fino a € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo.

Preso atto che:

la società MONGE & C. S.p.A. è una grande impresa, attiva dal 1972, con sede legale e produttiva a Monasterolo di Savigliano (CN), operante nel settore degli alimenti per animali da compagnia in particolare cibi “umidi” e “secchi” per cani e gatti;

la società MONGE & C. S.p.A., con domanda del 9 aprile 2020 ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta relativa ad un programma di sviluppo costituito da un unico progetto di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia, da realizzare nel sito ubicato nel Comune di Monasterolo di Savigliano (CN); in particolare, il progetto è finalizzato all'implementazione di impianti per la cottura, taglio e raffreddamento degli alimenti umidi in lattina, oltre che all'ampliamento della linea di produzione di formati monodose e alla realizzazione di un nuovo impianto di sterilizzazione nonché al collegamento dei prodotti finiti con il magazzino automatizzato;

il programma di sviluppo si compone di un unico progetto d'investimento finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento esistente di Monasterolo di Savigliano (CN) attraverso l'introduzione di nuovi impianti conformi al modello “Industria 4.0”, dotati di interconnessione con il sistema gestionale aziendale tramite la rete Internet;

con istanza presentata all'Agenzia contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, la società MONGE & C. S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Gli investimenti del Programma di sviluppo sono evidenziati nella seguente tabella:

| <b>PROGRAMMA DI SVILUPPO</b> |                   |                                 |   |                                 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Soggetto proponente</b>   | <b>Ubicazione</b> | <b>Investimenti complessivi</b> | <b>Investimenti richiesti alle agevolazioni</b> | <b>Agevolazioni concedibili</b> |

|               |                                |               |               |              |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| MONGE & C Spa | Monasterolo di Savigliano (CN) | 24.999.934,00 | 24.999.934,00 | 9.897.422,00 |
| <b>Totale</b> |                                | 24.999.934,00 | 24.999.934,00 | 9.897.422,00 |

La realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di 40 nuovi addetti.

Preso atto, altresì, che:

con la nota prot. n. 192 del 21 maggio 2020 l'Agenzia ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione Competitività del sistema regionale);

con nota del 4 giugno 2020 l'Agenzia ha trasmesso al MISE le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

con nota prot. n. 00000264 del 22 giugno 2020, l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d'intesa con il Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione;

con successiva nota prot. 331 del 21/07/2020, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 2014 e s.m.i., l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d'intesa con il Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la volontà di cofinanziare il suddetto contratto di sviluppo presentato dalla Società Monge & C. Spa mediante un contributo a fondo perduto pari a € 350.000,00.

Dato atto che alla luce delle valutazioni effettuate dall'Agenzia e trasmesse con la nota sopracitata, il programma di sviluppo è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale – e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, in particolare, tali criteri sono da ricondurre, oltre al citato incremento occupazionale di n. 40 unità lavorative, alla coerenza degli investimenti con il Piano nazionale Industria 4.0; per l'attuazione della Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive, la Regione indica gli strumenti e quantifica le risorse in un Programma pluriennale di intervento ai sensi dell'art. 6 della L.R n. 34/2004 (di seguito "Programma").

Dato atto, inoltre, che:

la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo ("Accordo") con il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, la società proponente MONGE & C. S.p.a., si configura ai sensi dell'articolo 9-bis del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad € 9.897.422,00 (contributo a fondo perduto) oltre a euro 201.988,20 per costi di gestione, al quale si farà fronte mediante l'apporto di competenza:

- del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo di euro 9.749.410,20;
- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata DGR n. 9-9264 del 03.12.2019, per un importo di € 350.000,00.

Ritenuto, pertanto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente MONGE & C. S.p.a., per la realizzazione di un programma di investimento relativo alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli c/o il sito produttivo di Monasterolo di Savigliano (CN) nel periodo 2020/2023, presentato dalla Società MONGE S.p.A., con sede legale e produttiva a Monasterolo di Savigliano (CN) in qualità di soggetto proponente;
- destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo.

Dato atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215384 annualità 2020 e per €35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01).

Visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;  
visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente MONGE & C. S.p.a., per la realizzazione di un programma di investimento relativo alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare della produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia, c/o il sito produttivo di Monasterolo di Savigliano (CN) nel periodo 2020/2023, presentato dalla Società MONGE & C. S.p.a., con sede legale e produttiva a Monasterolo di Savigliano (CN) in qualità di soggetto proponente;
- di destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo;

- di dare atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215384 annualità 2020 e per €35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

- di dare atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01);

- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento della sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 c.1, lett d), e art. 26 c.1 del D.Lgs n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)

Allegato

**ACCORDO DI SVILUPPO**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**LA REGIONE PIEMONTE**

**L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO**

**D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)**

**E LA SOCIETÀ MONGE & C. S.P.A.**

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

**PREMESSO CHE**

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - 2020.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo

tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “*Ministero*”), l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA (nel seguito “*Agenzia*”) e l’impresa proponente, nonché le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2019, n. 304, all’articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l’utilizzo delle predette risorse il *Ministero* può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 aprile 2020, n. 110, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all’articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”.

La direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, definisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all’*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse.

La società MONGE & C. S.p.A. è una grande impresa, attiva dal 1972, con sede legale e produttiva a Monasterolo di Savigliano (CN), nella Regione Piemonte, operante nel settore degli alimenti per animali da compagnia in particolare cibi “umidi” e “secchi” per cani e gatti.

La MONGE & C. S.p.A., con domanda del 9 aprile 2020 ha presentato all’*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta avente ad oggetto

un programma di investimento relativo alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che coinvolge lo stabilimento di Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo.

Il programma di sviluppo si compone di un unico progetto d'investimento finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento esistente di Monasterolo di Savigliano (CN) attraverso l'introduzione di nuovi impianti conformi al modello "Industria 4.0", dotati di interconnessione con il sistema gestionale aziendale tramite la rete Internet.

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, la società MONGE & C. S.p.A. ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

### VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";

- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-bis;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato "*contratti di sviluppo agroindustriali*";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente "*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*";
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la direttiva ministeriale 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta direttiva, che destina una quota pari ad euro 300.000.000,00 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo già presentate all'*Agenzia* e non finanziate per esaurimento delle risorse;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 10-624 del 3 dicembre 2019, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la variazione finanziaria del Programma Pluriennale delle Attività produttive 2018-2020;
- la domanda del 9 aprile 2020, con la quale la società MONGE & C. S.p.A. ha presentato all'*Agenzia* una proposta relativa ad programma di sviluppo costituito da un unico progetto

- di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia, da realizzare nel sito ubicato nel Comune di Monasterolo di Savigliano (CN); in particolare, il progetto è finalizzato all'implementazione di impianti per la cottura, taglio e raffreddamento degli alimenti umidi in lattina, oltre che all'ampliamento della linea di produzione di formati monodose e alla realizzazione di un nuovo impianto di sterilizzazione nonché al collegamento dei prodotti finiti con il magazzino automatizzato;
- la nota del 19 maggio 2020 con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte;
  - la nota del 4 giugno 2020 con la quale l'*Agenzia*, ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
  - la nota acquisita al protocollo MISE n. 203387 del 21 luglio 2020, con la quale la Regione Piemonte ha espresso parere positivo in merito all'opportunità di un proprio cofinanziamento al programma d'investimento proposto dalla società MONGE & C. S.p.A. per un importo pari a 350.000,00 euro;
  - la deliberazione della Giunta regionale n.            del           , con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo;
  - il decreto del           , con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
  - l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

## CONSIDERATO CHE

- la società MONGE & C. S.p.A., in data 23 febbraio 2018, ha sottoscritto un precedente Accordo di sviluppo cui ha fatto seguito, in data 13 maggio 2019, la sottoscrizione della determina di concessione delle agevolazioni. Gli investimenti oggetto del predetto Accordo sono finalizzati alla riorganizzazione della logistica interna dello stabilimento e al potenziamento della linea produttiva di pet food “secco” e risultano, allo stato attuale, in avanzata fase di realizzazione;
- la nuova proposta di contratto di sviluppo, articolata in un unico progetto di investimento, prevede ulteriori e differenti investimenti volti all’ampliamento del sito produttivo di Monasterolo di Savigliano (CN), con interventi finalizzati a implementare l’intero sistema produttivo e di confezionamento realizzato in conformità al modello “Industria 4.0”, attraverso impianti dotati di interconnessione con il sistema gestionale aziendale tramite la rete internet;
- il programma di investimento nel suo complesso si propone anche di realizzare e consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata, in quanto la società MONGE & C. S.p.A. utilizza come materia prima delle proprie lavorazioni le rimanenze derivanti dalla macellazione di carni e i cascami delle aziende cerealicole;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte interessata dagli investimenti, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza hanno approfondito i temi proposti nonché le possibili ricadute occupazionali sul territorio interessato;
- la realizzazione del programma di sviluppo consentirà, in particolare, l’inserimento, entro il 2024, di n. 40 unità lavorative;
- le predette unità lavorative sono aggiuntive rispetto a quelle previste a conclusione del programma di investimenti agevolato attraverso il precedente Accordo di sviluppo che prevede, per l’esercizio di regime (2022), un organico di 276 unità;
- nel complesso, a seguito della realizzazione del programma di investimento oggetto del presente Accordo, è quindi previsto un organico di 316 unità lavorative;
- anche alla luce delle valutazioni effettuate dall’*Agenzia* e trasmesse con la nota sopra citata, il programma di sviluppo proposto è ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-*bis*, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre

2016. Tali criteri sono da ricondurre, oltre che al citato impatto occupazionale, alla coerenza degli investimenti con il Piano nazionale Industria 4.0;

- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà spese e costi ammissibili nonché un fabbisogno di risorse pubbliche come da tabella che segue:

| Ubicazione                     | Tipologia   | Investimenti complessivi | Investimenti richiesti alle agevolazioni | Agevolazioni massime concedibili |          |                     |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--|----------------------------------|----------|---------------------|
|                                |             |                          |  | Contributo                       | F/A      | Totale              |
| Monasterolo di Savigliano (CN) | Ampliamento | 24.999.934,00            | 24.999.934,00                            | 9.897.422,00                     | -        | 9.897.422,00        |
| <b>TOTALE</b>                  |             | <b>24.999.934,00</b>     | <b>24.999.934,00</b>                     | <b>9.897.422,00</b>              | <b>-</b> | <b>9.897.422,00</b> |

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari a euro 9.897.422,00 (*novemilioniottocentonovantasettemilaquattrocentoventidue/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 201.988,20 (*duecentounomilanovecentottantotto/20*);
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto programma di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n..... del.....2020;
- il *Ministero* dello sviluppo economico intende far fronte all'apporto di sua competenza, per complessivi euro 9.749.410,20 (*novemilionesettecentoquarantanovemilaquattrocentodieci/20*), di cui euro 194.988,20 (*centonovantaquattromilanovecentottantotto/20*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, destinate agli accordi di programma e agli accordi di sviluppo dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l'*Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

### **Articolo 2**

*(Finalità)*

1. Con il presente *Accordo* il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società MONGE & C. S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare nel sito produttivo di Monasterolo di Savigliano (CN), nel periodo 2020/2023, al fine di ampliare l'impianto produttivo nel suo complesso attraverso le logiche produttive e gestionali proprie del Piano nazionale "Industria 4.0", nonché rafforzare la filiera diretta e allargata delle imprese fornitrici di materia prima.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui alla domanda presentata in data 9 aprile 2020 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

### **Articolo 3**

*(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e ss. mm. ii. nonché al rispetto degli impegni assunti con il presente *Accordo*.

2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

#### Articolo 4

*(Quadro finanziario dell'Accordo)*

1. Fatte salve le ulteriori valutazioni che verranno effettuate dall'*Agenzia* in sede di istruttoria, al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dal soggetto proponente, i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il *Ministero* e la Regione Piemonte mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 10.099.410,20 (*diecimilioninovanovemilaquattrocentodieci/20*), con la seguente ripartizione:

| Soggetto realizzatore          | Ubicazione                     | Tipologia   | Investimenti complessivi | Investimenti richiesti alle agevolazioni | Agevolazioni richieste     |     |                     | Copertura  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--|----------------------------|-----|---------------------|--|
|                                |                                |             |                          |  | Contributo a fondo perduto | F/A | Totale              |  |
| MONGE & C. S.p.A.              | Monasterolo di Savigliano (CN) | Ampliamento | 24.999.934,00            | 24.999.934,00                            | 9.897.422,00               | -   | 9.897.422,00        | Ministero:<br>9.749.410,20<br><br>Regione:<br>350.000,00 |
| <b>Totale (a)</b>              |                                |             |                          |  |                            |     | <b>9.897.422,00</b> |  |
| <b>Costi di gestione (b)</b>   |                                |             |                          |  |                            |     | 201.988,20          |  |
| <b>Totale fabbisogno (a+b)</b> |                                |             |                          |  |                            |     | 10.099.410,20       |  |

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari ad euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, attraverso l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n..... del.....2020.
3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie nel limite indicato nella precedente tabella, pari a complessivi euro 9.749.410,20 (*novemilionsettecentoquarantanovemilaquattrocentodieci/20*), di cui euro 9.554.422,00 (*novemilionicinquecentocinquantaquattromilaquattrocentoventidue/00*) da erogare nella forma di contributi a fondo perduto ed euro 194.988,20 (*centonovantaquattromilanovecentottantotto/20*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 citata in premessa.

3. Le predette risorse sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

## **Articolo 5**

*(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)*

1. La società MONGE & C. S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile la suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Le *Parti* pubbliche del presente *Accordo* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

## **Articolo 6**

*(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
  - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
  - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
2. Al fine di trasferire al *Ministero* la provvista massima di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), la Regione Piemonte si impegna, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, a versare l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero*, con le seguenti modalità:
- il 90% entro novanta giorni dalla registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
  - il 10% a saldo, a seguito della relazione di avvenuta realizzazione del progetto di investimento redatta dall'Agenzia, comprensiva dell'indicazione dell'investimento finale ammesso e del calcolo delle agevolazioni spettanti (fatte salve eventuali successive rettifiche della Commissione di accertamento ministeriale).
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le suddette somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

### **Articolo 7**

*(Comitato tecnico)*

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

### **Articolo 8**

*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino alla eventuale precedente data di completamento della erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo.
2. Le *Parti*, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogare l'efficacia dell'*Accordo* o di rinnovarlo in tutto o in parte.

3. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia, ovvero sia dichiarato risolto, il contratto di sviluppo sottoscritto.

## **Articolo 9**

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

*Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.*

### **Ministero dello sviluppo economico**

*Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese*

*Laura Aria*

---

### **Regione Piemonte**

---

---

---

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.  
(INVITALIA)**

*L'Amministratore delegato*

*Domenico Arcuri*

---

**MONGE & C. S.p.A.**

*Il Legale rappresentante*

---